

STATUTO
della ...XYZ... SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SENZA FINALITA' DI LUCRO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA - CAPITALE - SOCI

ARTICOLO 1) - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale di " **Centro Tecnico Federale di Volo a Vela** società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" senza finalità di lucro.

ARTICOLO 2) - SEDE

La società ha sede legale presso lo [Studio Maldivi](#) Via Madonna del Boggio 3/b - 28024 Gozzano (NO) come risultante dall'apposita iscrizione presso il competente Registro Imprese.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato; spetta invece ai soci di decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci il quale potrà anche recare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica.

ARTICOLO 3) - OGGETTO SOCIALE

La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'esercizio e l'organizzazione dell'attività sportiva dilettantistica, compresa l'attività didattica, riguardante la disciplina del Volo a vela.

La società, in particolare, si propone di:

- sviluppare e potenziare la pratica sportiva dilettantistica del volo a vela, favorendone la diffusione con ogni iniziativa ed intervento utili allo scopo;
- diffondere, in particolare, la pratica del volo a vela, soprattutto a livello giovanile, nel rispetto delle vigenti disposizioni Federali e dell' Aero Club d'Italia;
- organizzare o partecipare all'organizzazione di gare e/o manifestazioni sportive dilettantistiche di natura agonistica, di livello Nazionale od Internazionale, di volo a vela;
- Predisporre, organizzare e gestire una struttura nella quale i piloti "nazionali" in particolare ed i piloti sportivi in genere possano svolgere le loro sessioni di allenamento e raduno collegiale;
- organizzare, per tutti i volovelisti in possesso della licenza GPL, stage di apprendimento di 2° periodo;
- Organizzare stage di volo per "voli di performance" per piloti Italiani e stranieri;
- Organizzare inoltre un centro tecnico per di formazione del personale (istruttori di volo, docenti teorici, giudici, direttori di gara, addetti allo *scoring*, ecc.) indispensabile per mantenere il volo a vela italiano a livello internazionale sotto il profilo organizzativo;
- Effettuare corsi per il conseguimento della licenza di pilota d'aliante purchè non in concorrenza con altri aeroclub locali o, in questo caso, con il loro accordo.
- Sperimentare nuovi metodi e tecnologie per l'involò degli alianti proponendo e concordando con l'ENAC i relativi percorsi istruzionali.
- Acquistare, noleggiare, permutare o vendere i velivoli necessari per lo svolgimento dell'attività, nonché gestire e mantenere in uso efficiente la flotta sia essa di proprietà che concessa in uso dell'Aero Club d'Italia;
- svolgere l'attività di gestione e conduzione di impianti ed attrezzature sportive.

La società, per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, potrà compiere tutte le operazioni imprenditoriali, finanziarie e di credito queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico,

mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale, ed in particolare quelle relative alla costruzione, ampliamento, acquisizione e miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive e l'acquisizione (anche in leasing) di aianti, motoalianti o velivoli trainatori, nuovi o usati.

La società potrà altresì procedere in via non prevalente e non nei confronti del pubblico all'assunzione di quote e partecipazioni in altre società e/o associazioni aventi oggetto analogo, affine o complementare.

La società potrà rilasciare avalli, fidejussioni ed altre garanzie in genere - anche reali - in favore di altre società partecipate o partecipanti, od enti aventi natura e finalità analoghe affini o complementari, il tutto purché non in favore del pubblico e purché funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs.1 settembre 1993 n. 385.

Resta salva l'osservanza delle norme vigenti per l'esercizio delle attività per le quali la legge richiede apposite autorizzazioni od iscrizioni ed in particolare sono espressamente escluse: la sollecitazione e la raccolta del pubblico risparmio; l'erogazione del credito al consumo neppure nell'ambito dei propri soci; l'attività assicurativa e tutte le attività vietate dalla presente e futura legislazione.

La società accetta di far propri i principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme degli organi di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.

La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme e direttive dell'Aero Club d'Italia cui la società stessa delibererà di aderire.

ARTICOLO 4) - DURATA

La durata della società è a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 2473 C.C. secondo capoverso, compete ai soci il diritto di recesso in ogni momento, ma con preavviso di almeno 1 anno.

ARTICOLO 5) - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai loro conferimenti.

Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464 e 2465 del Codice Civile.

Ogni quota deve essere di valore nominale pari a 1.000 (mille) euro o multipli di 1.000 (mille) euro.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite il capitale verrà ridotto per difetto ad un importo multiplo di 1.000 (mille) euro, salvaguardando il rispetto delle quote percentuali dei singoli soci ed imputando a riserva la residua parte eccedente.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, 2° comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 6) – AUMENTO DEL CAPITALE - CONFERIMENTI

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

In sede di aumento del capitale sociale, i conferimenti devono essere normalmente eseguiti in danaro.

In deroga al disposto dell'articolo 2464 del Codice civile, possono tuttavia essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e che possono consentire l'acquisizione in società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sportiva dell'oggetto sociale.

Salvo che nell'ipotesi di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile, ove sia disposto un aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, questo potrà essere effettuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ed in tal caso spetterà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art 2473 codice civile.

ARTICOLO 7) - FINANZIAMENTI DEI SOCI.

I soci potranno eseguire, in conformità alla vigente normativa, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi come risultante da atto scritto.

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e nei termini di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 del Codice Civile.

La società può inoltre ricevere fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

ARTICOLO 8) - TITOLI DI DEBITO

La società può emettere titoli di debito al portatore e nominativi con decisione dell'assemblea dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale. La società può emettere tali titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Si applica la disciplina di cui all'art. 2483 del Codice Civile.

ARTICOLO 9) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - PRELAZIONE

Il socio che intende alienare o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali il prezzo e le condizioni/modalità di pagamento.

L'Organo amministrativo entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta a tutti i soci, i quali potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione, a mezzo lettera raccomandata da inviarsi non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'organo Amministrativo, avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro 7 (sette) giorni dalla scadenza della scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con
 - l'indicazione del soci accettanti,
 - la ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta,
 - la data fissata per il trasferimento
 - il nominativo del notaio designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non vorrà esercitarla, il diritto a lui spettante si accrescerà automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che viceversa intenderanno valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 Codice Civile.

Pertanto, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte.

Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro dei soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

ARTICOLO 10)- CLAUSOLA DI GRADIMENTO- REQUISITI SOGGETTIVI.

La cessione della partecipazione al di fuori della compagine sociale, è subordinata, oltre che alla rinuncia alla prelazione di cui all'articolo precedente, anche al fatto che l'acquirente possieda requisiti minimi compatibili con l'attività sportiva dilettantistica della società.

L'accertamento di tali requisiti passa attraverso il gradimento dell'organo amministrativo che deve essere espresso tenendo conto della capacità oggettiva dell'aspirante socio di partecipare direttamente o indirettamente all'attività sportiva svolta dalla società.

ARTICOLO 11) - RECESSO

Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli articoli 2473, 1° comma, e 2481 bis del Codice Civile, e negli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro 15 giorni dalla trascrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo legittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di esso da parte del socio.

Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il recesso.

Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni di cui all'art. 2473 comma 3 e 4 del Codice Civile

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA - ORGANO AMMINISTRATIVO **- COLLEGIO SINDACALE**

ARTICOLO 12 – ARGOMENTI DEMANDATI ALLA DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Salvo i casi specificatamente previsti dal presente statuto, sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio;
- 2) la nomina degli amministratori;
- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 C.C.;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel precedente art. 3) o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- 6) Le decisioni inerenti gli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, nonché ogni atto il cui valore superi i 100.000 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 100.000.

ARTICOLO 13 – MODALITA' DI CONSULTAZIONE DEI SOCI

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- a) mediante consultazione scritta promossa da uno degli amministratori o da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nella consultazione scritta il documento all'uopo predisposto dovrà circolare fra tutti i soci.

Di ciò dovrà essere data attestazione mediante sottoscrizione degli stessi (a margine della propria dichiarazione scritta di voto) ovvero, in caso di rifiuto di sottoscrizione, mediante dichiarazione dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Dal documento dovrà risultare l'indicazione dei soci consenzienti e dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di voto equivale a voto negativo.

Del procedimento devono essere informati i sindaci se nominati.

La consultazione scritta dovrà comunque perfezionarsi entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di consultazione, altrimenti la decisione dei soci si considererà come non adottata.

Dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

b) sulla base del consenso espresso per iscritto da tutti i soci.

L'espressione per iscritto del consenso dovrà aversi a seguito di trasmissione a tutti i soci di copia del documento all'uopo predisposto. La trasmissione potrà avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Entro i cinque giorni successivi alla ricezione del documento, i soci dovranno trasmettere, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica, alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero la propria astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale ad astensione.

Del procedimento devono essere informati i sindaci se nominati.

La decisione dei soci è presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale.

La documentazione relativa alla consultazione scritta ed al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società e le decisioni (anche se negative) trascritte senza indugio a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci. Gli amministratori devono informare senza indugio i sindaci delle decisioni adottate.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis.

Le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare.

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione alternativamente con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata postale o a mano, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio, o all'indirizzo di posta elettronica, o al numero di telefax, risultanti dal libro soci.

Il socio può farsi rappresentare per delega in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che siano presenti in unico luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 15 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 12 del presente atto, essa delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Ciascuno socio, iscritto nel relativo libro, ha un diritto di voto proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale.

ARTICOLO 16 – PRESIDENZA E VERBALE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall' Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vicepresidente (se nominato) o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario anche non socio e, qualora lo ritenga opportuno, sceglie due scrutatori anche tra i non soci.

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente, del segretario ed eventualmente degli scrutatori o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio.

ARTICOLO 17 – ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa:

- l'intero capitale sociale
- tutti gli amministratori sono presenti o informati della riunione
- i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione

e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori e/o i sindaci non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori ed i sindaci sono stati informati della riunione.

ARTICOLO 18) - ORGANO AMMINISTRATIVO

Su decisione dei soci la società può essere gestita alternativamente da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto di due o più membri, nel numero fissato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea di nomina e sono rieleggibili. In difetto dell'indicazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi.

ARTICOLO 19) -CESSAZIONE DALLA CARICA - CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi componenti.

Se, durante il mandato, viene a mancare anche solo un componente dell'Organo amministrativo l'intero organo decade.

In tal caso gli amministratori dovranno senza indugio convocare i soci per procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo fissandone numero e durata in carica.

Il vecchio Organo amministrativo rimane in carica per gli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organo.

ARTICOLO 20 – PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Qualora non vi abbiano provveduto i soci all'atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione della società sceglierà tra i propri componenti il Presidente ed avrà facoltà di eleggere altresì un Vice Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere convocate anche fuori della sede sociale.

Esse debbono essere convocate, con uno dei seguenti mezzi: lettera raccomandata postale o a mano, telegramma, telefax o posta elettronica, con almeno tre giorni di preavviso, da inviarsi a tutti gli aventi diritto ad intervenire.

Alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente o, quando nominato, il Vice-Presidente.

E' obbligatoria la pronta convocazione del Consiglio allorché ne facciano richiesta due consiglieri o due sindaci (qualora tale organo sia stato nominato).

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con almeno ventiquattro ore di preavviso con i mezzi di cui sopra, ovvero telefonicamente.

Sono comunque valide senza formalità di convocazione le riunioni del Consiglio cui prendano parte tutti i membri del Consiglio stesso e, qualora esista il Collegio Sindacale, siano presenti o informati della riunione tutti i Sindaci effettivi, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

L'intervento alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di video o telecomunicazione, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè:

- a) siano presenti in un unico luogo almeno il presidente ed il segretario della riunione,
- b) vi sia la possibilità di identificare i partecipanti,
- c) che ciascuno di essi possa intervenire nella discussione senza problemi in ogni momento,
- d) che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

ARTICOLO 21 – QUORUM CONSIGLIARI E CONSULTAZIONE SCRITTA

Il Consiglio sarà validamente costituito con la maggioranza dei consiglieri in carica e delibererà con la maggioranza dei presenti.

I verbali del Consiglio saranno redatti a cura del segretario designato dal Presidente e dovranno essere firmati dal Presidente e dal segretario ed espressamente approvati, seduta stante o nella seduta successiva, dal Consiglio.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta.

In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal precedente articolo 13 dei presenti patti sociali.

ARTICOLO 22 – RAPPRESENTANZA E POTERI

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale e la firma sociale spettano

- all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente (se nominato).
- agli Amministratori Delegati nell'ambito delle materie a questi ultimi delegate.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e dell'art. 12, dei presenti patti sociali.

L'Amministratore Unico è investito unicamente dei poteri di ordinaria amministrazione.

In particolare l'organo amministrativo dovrà entro l'ultimo giorno di febbraio di ogni anno approvare il calendario delle attività per l'anno corrente, suddivise per tipologia sportiva e di partecipanti.

Tale calendario dovrà essere tempestivamente comunicato per conoscenza all'Aero Club d'Italia ed alla FIVV.

La partecipazione di sportivi appartenenti a categorie e tipologie diverse da quella del corso, stage o gara a calendario sarà permessa solo in seguito a valutazione da parte dell'organo amministrativo o dalla persona all'uopo delegata.

Tra i poteri di ordinaria amministrazione, vengono compresi quelli di compiere, oltre alle normali operazioni per la gestione ordinaria della società, anche (e senza che l'elencazione qui in appresso costituisca limitazione alcuna) quelli di:

- transigere e compromettere;
- nominare arbitri amichevoli compositori;
- acquistare ed alienare beni mobili, aeromobili, motoveicoli ed autoveicoli, consentendo su tali beni: iscrizione, trascrizioni cancellazione, postergazioni e di compiere ogni altra operazione presso gli uffici pubblici e privati;
- conferire mandati sia "ad negotia" che "ad lites" con facoltà di nominare avvocati e procuratori;
- assumere dipendenti, fatta esclusione per i dirigenti;
- nominare, nei limiti dei propri poteri, procuratori generali e speciali;
- stipulare contratti di locazione;
- porre in essere cessioni di crediti;
- richiedere agli istituti di credito e società autorizzate il rilascio di lettere di fideiussione, entro il limite di € 100.000 firmando atti e documenti, convenendo ed accettando patti, condizioni e modalità regolanti le operazioni;

- stipulare accordi con gli istituti di credito e società autorizzate per operazioni bancarie di qualsiasi genere quali, a titolo esemplificativo e non tassativo: richiesta di affidamenti; apertura di conti correnti ed altri conti; versamenti su detti conti, disposizioni e prelevamenti da essi sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito e comunque, qualsiasi altra azione od operazione necessaria allo scopo, impegnando validamente la Società nei confronti degli istituti di credito e delle società autorizzate;

Sono comunque invece considerati di straordinaria amministrazione i seguenti atti: emissione di cambiali, stipulazione di contratti di locazione ultranovennale, accensione di mutui con o senza rilascio di garanzie, rilascio di garanzia a favore di terzi nonché comunque ogni altro atto che sia considerato di straordinaria amministrazione per consuetudine o per legge.

ARTICOLO 23 – AMMINISTRATORI DELEGATI

E' facoltà del Consiglio di nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati, fissandone i poteri delegati, le attribuzioni e le retribuzioni.

Ai membri del Consiglio investiti di particolari incarichi, l'organo amministrativo potrà attribuire specifiche remunerazioni a norma dell'art. 2389 C.C.

ARTICOLO 24) - DIVIETO DI CONCORRENZA

I componenti dell'Organo Amministrativo sono soggetti all'obbligo di non esercitare attività concorrenziale, secondo le modalità di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Salvo espressa deroga dell'Aero Club d'Italia, è fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgano la stessa disciplina sportiva prevista dal presente statuto.

ARTICOLO 25) - COMPENSI

Agli Amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

I soci con decisione assunta ai sensi art. 2479 bis C.C. possono attribuire annualmente, agli amministratori che prestano la loro opera a favore della società, un compenso rapportato al loro impegno.

Possono altresì riconoscere loro un'indennità per la cessazione della carica, deliberando l'accantonamento di un fondo di quiescenza, anche mediante la stipulazione di polizze assicurative.

ARTICOLO 26) - COLLEGIO SINDACALE

Quando è obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art.2477.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Qualora non si ricada in uno dei casi ostativi previsti dalla legge, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile.

ARTICOLO 27) - ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salvo le deroghe di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, posta l'assenza di fine di lucro della società, non possono in nessun caso essere ripartiti fra gli associati, neppure in forma indiretta, e sono destinati come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- c) il residuo al fondo di riserva straordinaria.

ARTICOLO 28) - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie nei casi e nei modi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente articolo 26, provvede alla nomina dell'organo della liquidazione ed all'attribuzione dei relativi poteri.

In ogni caso di scioglimento della società, il patrimonio della società stessa risultante al termine della liquidazione sarà devoluto a fini sportivi secondo indicazioni dell'Aero Club d'Italia.

ARTICOLO 29 - CLAUSOLA ARBITRALE ED ALTRO

Qualsiasi controversia, purché compromettibile in arbitri, tra i soci e la società relativa alla validità, efficacia, interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, ovvero qualsiasi controversia tra i soci connessa al rapporto sociale, e' devoluta ad un arbitrato rituale.

La controversia è risolta da un unico arbitro scelto, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia in cui v'è la sede della società o dal Presidente del Tribunale competente.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche in caso di sostituzione dell'arbitro per decesso o rinuncia.

L'arbitrato avrà carattere rituale; l'arbitro deciderà secondo diritto e sarà vincolato dalle norme indicate nel codice di procedura civile.

L'arbitrato ha sede presso il domicilio fiscale dell'arbitro.

L'arbitro dovrà concludere la procedura e pronunciare il lodo entro il termine di 4 mesi dall'accettazione della nomina.

Ai termini di cui alla procedura arbitrale sarà applicabile la sospensione per periodo feriale di cui alla L.7.10.69 n.742.

Tutte le spese, comprese quelle di registrazione dell'atto, saranno anticipate in eguale misura dalle parti, salvo rideterminazione finale.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre ammessa.

Sono fatte salve le controversie per cui non è ammesso il giudizio arbitrale e la cui competenza è riservata all'Autorità Giudiziaria.

Per tutto quanto non specificatamente previsto dalla presente clausola, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 30) - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in tema di società a responsabilità limitata ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.